

4) Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui fruisce il genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi.

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Müller Fleisch
GmbH/Land Baden-Württemberg**

(Causa C-562/08) (¹)

[Sistema di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Bovini di età superiore a 30 mesi — Macellazione in condizioni normali — Carni destinate al consumo umano — Test obbligatorio di accertamento — Normativa nazionale — Obbligo di accertamento — Estensione — Bovini di età superiore a 24 mesi]

(2010/C 100/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Müller Fleisch GmbH

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, in combinato disposto con l'allegato III, capitolo A, sezione I, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248 (GU L 73, pag. 12) — Assoggettamento di ogni bovino di età superiore ai 30 mesi,

abbattuto in condizioni normali e destinato al consumo umano, ad un test per l'individuazione della BSE — Normativa nazionale che estende l'obbligo di controllo a tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi

Dispositivo

L'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e l'allegato III, capitolo A, parte I, di quest'ultimo, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248, non ostano a una normativa nazionale in forza della quale tutti i bovini di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti a test di accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 febbraio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Sió-Eckes
Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Szerve**

(Causa C-25/09) (¹)

[Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 2201/96 — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Regolamento (CE) n. 1535/2003 — Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Prodotti trasformati — Pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta — Prodotti fniti]

(2010/C 100/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Sió-Eckes Kft.

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság (Ungheria) — Interpretazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (GU L 297, pag. 29), dell'art. 2, punto 1, del regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (GU L 218, pag. 14) e dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione (GU L 220, pag. 54) — Polpa di pesca prodotta nel contesto del regime di aiuti al settore dei prodotti ortofruttili trasformati — Applicabilità del detto regime di aiuti ai prodotti ottenuti dalle pesche preparati in una delle presentazioni non previste dal regolamento (CEE) n. 2320/89 nonché ai prodotti semi-finiti risultanti dalle varie fasi di produzione e destinati a una successiva trasformazione

Dispositivo

- 1) *L'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1^o marzo 2004, n. 386, deve essere interpretato nel senso che è ammissibile al regime di aiuto previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in uno dei codici NC elencati all'allegato I di detto regolamento, come modificato, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall'altro, risponda alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, come modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996.*
- 2) *Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della trasformazione delle pesche può essere considerato prodotto finito ai sensi dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a condizione che presenti le caratteristiche definite all'art. 2, punto 1, del regolamento n. 1535/2003, come modificato.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 febbraio 2010 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese(Causa C-170/09) ⁽¹⁾**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/60/CE — Riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)**

(2010/C 100/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15).

Dispositivo

- 1) *Avendo omesso di adottare, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.⁽¹⁾ GU C 153 del 4.7.2009.